



COMUNE DI OSSI

(Citta Metropolitana di Sassari)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

(ART. 1, COMMI 102-110 LEGGE N. 199/2025)

(Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del __ Aprile 2026)

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

PARTE I

.....
3

DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI IN RISCOSSIONE COATTIVA

.....
3

Articolo 1 - Oggetto della parte I

.....
3

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

.....
3

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

.....
4

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

.....
5

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

.....
6

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani inclusi in procedure di sovraindebitamento o strumenti di regolazione della crisi d'impresa

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

.....
6

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

.....
7

PARTE II

.....
9

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

.....
9

Articolo 9 - Oggetto della Parte II

.....
9

Articolo 10 – Oggetto della definizione agevolata	9
Articolo 11 – Termini e modalità di presentazione della domanda	9
Articolo 12 – Importi dovuti	10
Articolo 13 – Perfezionamento della definizione	11
Articolo 14 – Diniego della definizione	12
Articolo 15 – Sospensione del processo	12
PARTE III.....	17
REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI.....	17
Articolo 16 - Oggetto della Parte III.....	17
Articolo 17 – Oggetto della definizione agevolata	17
Articolo 18 – Perfezionamento della regolarizzazione	17
Articolo 19 – Entrata in vigore del regolamento	23

PARTE I

DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto della Parte I

1. La presente regolamentazione, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di notifica di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di atti di accertamento comunque denominati, ivi compresi gli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce con il presente atto che sono oggetto di la definizione agevolata le seguenti entrate tributarie e patrimoniali:

- **ICI, IMU, TASI;**
- **TARI, TARES, TARSU;**
- **CUP**(*Canone Unico Patrimoniale*);
- **Sanzioni amministrative per violazioni al CdS**(*Codice della Strada*);
- **Sanzioni amministrative per violazioni non tributarie diverse dal CdS;**

3. Restano escluse le ulteriori entrate, sia tributarie che patrimoniali, nonché i carichi già affidati o trasmessi ad **Agenzia delle Entrate-Riscossione(AdE-R)**.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi nel periodo dal 1° gennaio 2000, o anche precedenti non ancora prescritti, e fino al 31 dicembre 2025 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti. Non sono dovute le sanzioni e gli interessi comunque denominati. Restano esclusi dalla definizione agevolata i crediti trasmessi ad Agenzia delle Entrate Riscossione o altri concessionari ai fini della riscossione.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una delle seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento notificata e divenuta esecutiva entro i termini indicati al comma 1;
- b) un atto/avviso di accertamento notificato e divenuto esecutivo entro i termini indicati al comma 1.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o in un atto/avviso di accertamento (anche esecutivo).

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

6. Il Comune, su istanza del debitore da presentarsi entro il termine stabilito in apposito avviso agli interessati e comunque non inferiore ad almeno 60 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della delibera di approvazione del presente regolamento, comunica, di norma, entro i 30 giorni successivi, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata. Rimane comunque ferma la possibilità che il Comune, in autonomia, invii al debitore l'ammontare delle pendenze che lo riguardano; in tal caso non è necessaria l'istanza del debitore. La comunicazione ha valore meramente informativo e non costituisce provvedimento di accoglimento.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene, presentando, entro il termine di n.30 giorni dal ricevimento dell'ammontare delle pendenze, apposita dichiarazione, con le modalità e utilizzando la modulistica che lo stesso Comune metterà a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente art.2 comma 5. In tale dichiarazione il debitore indicherà la volontà di aderire alla definizione ed il numero prescelto delle rate, qualora intenda dilazionare il pagamento.

2. Il Comune, entro il termine ulteriore di n.30 giorni, notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 il provvedimento con il quale comunica l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento in unica soluzione: entro il termine di n.30 giorni dalla notifica;

b) in alternativa il versamento dilazionato in un numero massimo di rate determinato secondo le modalità stabilite in applicazione dell'art.1,comma 796, della legge n.160/2019, la prima delle quali con scadenza entro n.30 giorni dalla notifica e le restanti, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese secondo le scadenze previste dal provvedimento di cui alla prima parte del comma 2.

c) è ammessa la compensazione con eventuali crediti tributari del debitore;

3. Ai fini della adesione alle agevolazioni di cui al presente regolamento non è ammessa la compensazione con crediti di qualsiasi altra natura, non tributari, di pertinenza del debitore.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi nella misura vigente del tasso legale, maggiorato del 1 per cento.

5. In caso di pagamento rateale la rata minima da versare non potrà essere inferiore a Euro 100,00. Tale importo minimo aumenta progressivamente a seconda delle fasce di debito di appartenenza come definita al già citato art.1,comma 796, della legge n.160/2019.

6. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego motivato alla definizione agevolata, totale o parziale.

7. Le modalità di rateizzazione previste dal presente articolo si applicano esclusivamente alla procedura qui disciplinata e prevalgono su ogni altra disposizione regolamentare vigente.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente concessa ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a n.10 giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il debitore, inadempiente anche al sollecito di pagamento di ulteriori n.10 giorni, decade dal beneficio della definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti restano dovute le sanzioni e gli interessi nelle misure originariamente dovute secondo gli atti oggetto di definizione, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto con ripresa delle azioni di recupero coattivo da parte dell'ente.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli atti/avvisi di accertamento di cui all'articolo 2, anche in forma di accertamento esecutivo ove applicabile. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Pertanto sarà dovuta solo la sorte capitale residua non ancora pagata.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani inclusi in procedure di sovraindebitamento o strumenti di regolazione della crisi d'impresa

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti eventualmente instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune, relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero

iscrivere nuovi fermi amministrativi, pignoramenti e/o ipoteche. I fermi amministrativi, pignoramenti e/o ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta sono automaticamente sospesi con il pagamento della prima o unica rata e il Comune non può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo. Le procedure cautelari ed esecutive saranno avviate o riattivate nel caso in cui il debitore non sia in regola con il pagamento dell'unica rata o delle singole rate accordate o in caso di mancato perfezionamento o decadenza dalla definizione agevolata di cui all'art.4.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in dettaglio le procedure pendenti aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno ad abbandonare i relativi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, costituisce proposta di regolazione delle spese di lite in compensazione, ai sensi della normativa processuale vigente. La mancata indicazione delle procedure pendenti comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore nei termini di cui al comma 1, ovvero la mancata accettazione della rinuncia nelle forme previste dalla normativa processuale, determina l'inefficacia della definizione agevolata limitatamente ai debiti oggetto del contenzioso; i versamenti effettuati restano acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

PARTE II

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 9 - Oggetto della Parte II

1. La presente regolamentazione, adottata nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie pendenti al 1° gennaio 2026.

Articolo 10 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026. Per Comune impositore si intende il Comune di Ossi(SS), per quanto attiene le entrate ammesse alla definizione agevolata meglio specificate al precedente art.1, comma 2.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore e non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 11 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 giugno 2026 o comunque entro il termine stabilito nello specifico avviso pubblicato dal Comune. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere presentata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mano all'ufficio protocollo dell'Ente o con eventuale procedura on line creata dal Comune.

2. Il debitore deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 12 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 10, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può chiedere la definizione della controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo o entrata in contestazione, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 11, comma 1.

2. Per le controversie che riguardano esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il debito relativo al tributo a cui si riferiscono sia stato definito, anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La lite si estingue con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni riferite alle entrate diverse da quelle tributarie, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
- il 60% del valore della controversia negli altri casi;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 60% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, saranno liquidati secondo quanto previsto nel successivo articolo.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il debitore non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Articolo 13 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie pendenti di cui all'art.10 si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 11, comma 1 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 12, entro il 31 ottobre 2026. Il Comune, verificata la domanda, comunica l'accettazione della definizione con l'importo da pagare entro il 30 settembre 2026.

2. In caso di pagamento rateale il numero massimo di rate è determinato secondo le modalità stabilite in applicazione dell'art.1, comma 796, della legge n.160/2019, la prima delle quali con scadenza al 31 ottobre 2026 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 30 novembre 2026.

3. Il Comune entro il 30 settembre 2026 invierà il prospetto della rateizzazione.

3. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a n.10 giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il debitore, inadempiente anche al sollecito di pagamento di ulteriori n.10 giorni, decade dal beneficio della definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto con ripresa delle azioni di recupero coattivo da parte dell'ente.

4. Nel caso di opzione per il versamento dilazionato si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi con applicazione del tasso legale vigente maggiorato di un punto.

5. In caso di pagamento rateale la rata minima da versare non potrà essere inferiore a Euro 100,00.

6. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Il debitore deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 11, saranno rese note anche le modalità di pagamento.

8. La definizione agevolata perfezionata da un coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

9. Non possono essere definite le controversie per le quali è stata emessa sentenza definitiva alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 14 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2026. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

Articolo 15 – Sospensione del processo

1. La presentazione della domanda di definizione agevolata non determina la sospensione dei termini processuali né del giudizio.

2. Al fine di favorire la trattazione coordinata del contenzioso, il debitore può depositare presso l'organo giurisdizionale competente copia della domanda presentata al Comune e, se disponibile, la documentazione attestante il pagamento effettuato (o l'assenza di importi dovuti), chiedendo il rinvio dell'udienza o l'adozione di provvedimenti organizzativi; il Comune, ove possibile, può aderire alla richiesta congiunta.

3. A seguito del perfezionamento della definizione, una delle parti deposita l'istanza di estinzione del giudizio, allegando la documentazione attestante il perfezionamento. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa statuizione dell'organo giudicante.

PARTE III

REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 16 - Oggetto della Parte III

1. La presente parte regolamentare, adottata nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

Articolo 17 – Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali di cui all'art.1, comma 2 del presente regolamento, sulle quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione, nelle ipotesi di accertamenti esecutivi.

Articolo 18 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 10 prende l'avvio con la presentazione dell'istanza di regolarizzazione entro il 30 Giugno 2026. Il Comune entro il mese successivo comunica al debitore l'importo della debitoria residua e l'eventuale piano di rateizzazione. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento, entro il 30 settembre 2026, dell'importo dovuto in unica soluzione ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata entro la medesima data.

2. Nel caso di versamento dilazionato il numero massimo di rate è determinato secondo le modalità stabilite in applicazione dell'art.1, comma 796, della legge n.160/2019, la prima delle quali con scadenza entro la data prima indicata e le restanti, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese secondo le scadenze previste dal provvedimento.

3. Nel caso di versamento dilazionato si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi calcolati applicando il tasso legale vigente maggiorato di 1 punto percentuale. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza, della prima rata ovvero di una rata successiva, il debitore, inadempiente anche al sollecito di pagamento di ulteriori n.10 giorni, decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

4. In caso di pagamento rateale la rata minima da versare non potrà essere inferiore a Euro 100,00.

5. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 11 e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-*ter*, Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione ad adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

Articolo 19 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione e acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.